

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 novembre 2011, n. 0284/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie di cui all'articolo 15, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 6/2020 (B.U.R. 13/5/2020, S.O. n. 20).

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Funzioni amministrative degli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni e trasferimento dei relativi fondi
Art. 4	Rendicontazione
Art. 5	Beneficiari e requisiti
Art. 6	Misura del beneficio
Art. 7	Cumulabilità
Art. 8	Termine e modalità di presentazione della domanda
Art. 9	Erogazione del contributo
Art. 10	Norma transitoria
Art. 11	Monitoraggio e valutazione d'impatto della misura
Art. 12	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), di seguito denominato Fondo.

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge regionale 20/2005, il Fondo è finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia e agli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20/2005, con esclusione dei servizi di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c bis), e 5, comma 5, della legge regionale 20/2005, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati, a partire dall'anno scolastico 2010/2011 e fino alla decorrenza dell'efficacia delle disposizioni sull'accreditamento dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Regione del 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

3. Il presente regolamento stabilisce altresì gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) nidi d'infanzia: i servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005 gestiti dai soggetti individuati dall'articolo 6 della medesima legge, autorizzati o avviati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 230/Pres. /2011;
 - b) servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia: i servizi integrativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), ed i servizi sperimentali di cui l'articolo 5, commi 1, 2, 3 della legge regionale 20/2005, gestiti dai soggetti individuati dall'articolo 6 della medesima legge, autorizzati o avviati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011;
 - c) nucleo familiare: il nucleo familiare così come definito dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a

- norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e relativi decreti attuativi;
- d) anno scolastico: il periodo di tempo compreso tra il 1° settembre ed il 31 agosto di ogni anno;
 - e) rette di frequenza: le spese per la frequenza del servizio riferite all'anno scolastico per il quale si richiede il beneficio regionale comprensive dei pasti, qualora previsti, anche se fatturati separatamente; sono invece escluse altre spese, non direttamente inerenti la fruizione del servizio o addebitate separatamente, compresa eventualmente la quota versata a titolo di iscrizione al servizio o associativa.

Art. 3

(Funzioni amministrative degli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni e trasferimento dei relativi fondi)

1. Gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni che esercitano le funzioni amministrative relative al beneficio dell'abbattimento delle rette, provvedono alla raccolta ed all'istruttoria delle domande presentate ai fini della verifica della loro ammissibilità al beneficio regionale, alla verifica della corrispondenza con le tipologie di servizio ammissibili a contributo, nonché alla quantificazione, alla concessione ed alla erogazione del beneficio a favore degli aventi diritto ed ai controlli sulle dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. La Regione provvede a ripartire il Fondo, secondo le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, e rimborsa agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni le spese sostenute per l'erogazione del beneficio agli aventi diritto.

3. La Regione ripartisce agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni le risorse disponibili per il 60 per cento in proporzione alle assegnazioni finanziarie per l'anno scolastico precedente, regolarmente rendicontate, e per il 40 per cento in base al numero dei bambini iscritti ai nidi d'infanzia ed agli altri servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia presenti nell'ambito territoriale di competenza degli enti gestori stessi al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, desunti dalla rilevazione operata a tale data dal Centro Regionale di Documentazione e Analisi sull'infanzia e l'adolescenza (CRDA), di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20/2005.

4. I fondi ripartiti ai sensi del comma 3 vengono trasferiti agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni con le seguenti modalità:

- a) un acconto pari al 50 per cento dell'assegnazione dei fondi derivanti dal riparto di cui al comma 3;

b) il saldo a seguito della presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 4.

5. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2 ter, della legge regionale 20/2005, qualora, all'esito della rendicontazione di cui all'articolo 4, l'importo dei benefici erogati e rendicontati risulti eccedente rispetto alle risorse ripartite ai singoli enti gestori per far fronte a tali benefici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante a favore di tali enti gestori anche a valere sul Fondo destinato all'anno scolastico successivo.

Art. 4

(Rendicontazione)

1. Gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni presentano alla struttura regionale competente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la rendicontazione delle spese sostenute, entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 5

(Beneficiari e requisiti)

1. Il beneficio è concesso ai nuclei familiari in cui almeno un genitore risieda o presti attività lavorativa in Regione da almeno un anno continuativo ed in cui sia presente il minore iscritto al nido d'infanzia o al servizio integrativo e sperimentale per la prima infanzia per cui sono state sostenute le rette di frequenza ai fini della richiesta del contributo regionale.

2. Il nucleo familiare di cui al comma 1 deve avere la residenza in Regione al momento della presentazione della domanda di contributo e un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 109/1998, non superiore a euro 35.000,00.

3. Le rette di frequenza relative all'anno scolastico per cui si chiede il beneficio regionale, devono essere regolarmente documentate ed essere state integralmente pagate al momento della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 8.

Art. 6

(Misura del beneficio)

1. La misura del beneficio è differenziata a seconda della fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) nucleo familiare con un ISEE fino a euro 20.000,00: il beneficio viene determinato nella misura compresa tra un minimo del quaranta ed un massimo del sessanta per cento delle rette di frequenza sostenute nell'anno scolastico di riferimento;

b) nucleo familiare con un ISEE compreso tra euro 20.000,01 ed euro 35.000,00: il beneficio viene determinato nella misura compresa tra un minimo del trenta ed un massimo del quaranta per cento delle rette di frequenza sostenute nell'anno scolastico di riferimento.

2. L'importo massimo del beneficio regionale per ciascun anno scolastico viene fissato in euro 1.800,00 e non può comunque superare l'importo totale delle spese di cui all'articolo 5, comma 3, pagate e rimaste a carico della famiglia.

3. Le misure effettive dei benefici di cui al comma 1 sono fissate annualmente con deliberazione della Giunta regionale, in base alle risorse finanziarie disponibili.

4. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 3 è soggetta a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 7 (Cumulabilità)

1. I benefici di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi e agevolazioni, anche fiscali, per l'accesso ai servizi per l'infanzia di cui all'articolo 2, fino alla concorrenza della spesa rimasta a carico della famiglia.

2. Nei casi di cui al comma 1, la domanda presentata ai sensi dell'articolo 8 deve essere integrata o corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante che sono stati ottenuti altri contributi e agevolazioni con l'indicazione del loro importo ai fini della determinazione del contributo regionale spettante.

3. Qualora la concessione di altri contributi e agevolazioni ai sensi del comma 1 non sia già intervenuta o determinata al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 8, il richiedente si impegna a comunicare agli altri soggetti erogatori la concessione del beneficio regionale.

Art. 8 (Termine e modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda per accedere ai benefici di cui al presente regolamento è presentata all'ente gestore del Servizio sociale dei Comuni che ha la competenza sul territorio ove risiede il nucleo familiare di cui fa parte il minore interessato, a partire dal 1° settembre ed entro il termine del 30 novembre di ogni anno con riferimento all'anno scolastico precedente, salvo

quanto previsto dall'articolo 10, comma 1. Il termine del 30 novembre è perentorio e la presentazione della domanda oltre la scadenza ne comporta l'esclusione.

2. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 5 e le spese sostenute per la frequenza del servizio per la prima infanzia rimaste effettivamente a carico della famiglia, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 7, nonché da un'attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

3. La domanda è presentata da uno dei genitori nel cui nucleo familiare sia presente il minore interessato, su modulistica messa a disposizione da ciascun ente gestore del Servizio sociale dei Comuni conformemente alle disposizioni di cui al comma 2, con specificazione della documentazione da allegare alla domanda.

Art. 9 (Erogazione del contributo)

1. L'ente gestore del Servizio sociale dei Comuni eroga agli aventi diritto il beneficio in un'unica soluzione.

Art. 10 (Norma transitoria)

1. Limitatamente all'anno scolastico 2010/2011, la domanda è presentata entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento all'ente gestore del Servizio sociale dei Comuni che ha la competenza sul territorio ove risiede il nucleo familiare di cui fa parte il minore interessato, con le modalità di cui all'articolo 8 e tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 2.

2. In considerazione dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011 successivamente alla chiusura dell'anno scolastico 2010/2011, la domanda per tale anno scolastico può essere presentata in relazione all'accesso ai seguenti servizi per l'infanzia:

- a) nidi d'infanzia autorizzati, anche in via provvisoria ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e successive modifiche ed integrazioni, e 56, commi 5 e 6, della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 e 11/2006, disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica della legge regionale 15/1984 e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi) e

- successive modifiche, o avviati con le modalità di cui all'articolo 18 della legge regionale 20/2005, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati;
- b) servizi integrativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), ed i servizi sperimentali di cui l'articolo 5, commi 1, 2, 3 della legge regionale 20/2005, per i quali sia stata presentata denuncia di inizio attività o domanda di autorizzazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 della legge regionale 20/2005, e 56, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 7/2010, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.

3. Ai fini del riparto delle risorse di cui all'articolo 3, comma 3, agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, per l'intervento relativo all'anno scolastico 2010/2011 si fa riferimento all'assegnazione finanziaria per l'anno scolastico 2009/2010, disciplinata dal decreto del Presidente della Regione del 16 novembre 2010, n. 244/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'anno scolastico 2009/2010, di cui all'articolo 15, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

Art. 11

(Monitoraggio e valutazione d'impatto della misura)

1. La Regione si riserva di acquisire presso il Servizio sociale dei Comuni i dati necessari al monitoraggio e alla valutazione d'impatto della misura.
2. Gli Enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni presentano, in sede di rendicontazione di cui all'articolo 4, i dati di cui al comma 1 relativi alle domande accolte suddivise per tipologia di servizio.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.